

## Il primo maxiprocesso

Alfredo Galasso

*Presidente onorario Associazione Nazionale "Antonino Caponnetto"*

Ringrazio il Primo Presidente della Corte di Cassazione per aver consentito che il nostro Convegno si svolgesse in questa prestigiosa Aula e per averlo introdotto, in modo peraltro niente affatto formale. Ringrazio anche l'Associazione Nazionale Magistrati qui rappresentata dal suo V. Presidente Luca Poniz, che ha collaborato nell'organizzazione, e il Consiglio Nazionale Forense che domani sarà rappresentato dal Presidente Andrea Mascherin. Un ringraziamento particolare voglio esprimere al Segretario Nazionale e fondatore dell'Associazione 'Antonino Caponnetto', Elvio Di Cesare, anch'egli qui presente, per l'instancabile attività sviluppata in anni e ambienti difficili, promuovendo e sostenendo ogni iniziativa giudiziaria, giornalistica e sociale in difesa della legalità.

L'idea ispiratrice e lo scopo del Convegno è ripercorrere i 30 anni trascorsi dal maxiprocesso, non in termini di commemorazione (commemorazioni che pure ci sono state, sicuramente meritorie), ma in termini di studio e di riflessione.

La comune, condivisa premessa è che il processo di mafia - certo non solo un processo come quello celebrato trent'anni fa - con le sue regole, i problemi vecchi e nuovi, le novità legislative e giurisprudenziali, le proposte di innovazione e riforma che abbiamo ascoltato negli interventi del Primo Presidente, del Procuratore Nazionale Antimafia, della Presidente della Commissione parlamentare antimafia, è difficile per tutti i suoi protagonisti. È difficile per i giudici come per gli avvocati ma anche per coloro che operano nella polizia giudiziaria, come per i cancellieri; è difficile, oggi al pari di ieri, è giusto ricordarlo, per i

poliziotti, i finanzieri, i carabinieri addetti alle scorte che da quei giorni continuano a eseguire un compito difficile e delicato.

Dunque cos'era 30 anni fa e soprattutto cos'è oggi il processo di mafia.

Con Piero Grasso e Giuseppe Ayala siamo stati protagonisti del primo maxiprocesso, non direi reduci perché abbiamo proseguito il nostro impegno nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata pur lungo itinerari diversi.

Il mio ruolo era il coordinamento di un collegio di avvocati di parte civile. Avevo ricevuto un incarico di cui ero e sono orgoglioso: la rappresentanza e la difesa della famiglia dalla Chiesa. Tra i reati contestati, infatti, vi era la strage di via Carini, a Palermo, dove erano stati uccisi il Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, la moglie e l'agente di scorta. Ma v'erano anche rappresentati i familiari di Boris Giuliano, del professor Paolo Giaccone, l'uno commissario attento e attivo della Polizia di Stato, l'altro medico legale che aveva rifiutato una perizia di comodo ai capimafia del quartiere palermitano Brancaccio. Desidero ricordarli in particolare perché non sempre ciò avviene nelle commemorazioni ufficiali.

Il collegio di parte civile era una novità nel processo di mafia, una assoluta novità, è già stato osservato. Del resto, processi di mafia non ce n'erano stati e come ha rilevato il Presidente Canzio non c'erano state neanche sentenze.

Le parti civili pubbliche anch'esse si erano costituite per la prima volta: il Comune di Palermo, la Regione, i Ministeri. Il Ministro della Giustizia dell'epoca, Mino Martinazzoli, si era adoperato per una celere costruzione – senza subappalti mafiosi - dell'Aula bunker, che io insisto a chiamare Aula verde.

Sulla mia scrivania avevo l'ordinanza dell'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo, centinaia di pagine cui avevano lavorato Leonardo Guarnotta, Giuseppe Di Lello e naturalmente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, i quali avrebbero pagato con la vita il servizio così reso alla collettività. L'ordinanza firmata pagina per pagina dal Giudice Antonino Caponnetto, capo dell'Ufficio, che giunto dalla Toscana aveva diretto e riorganizzato il pool antimafia costituito da Rocco Chinnici, prima di essere ucciso da Cosa Nostra per aver indagato, con successo, i rapporti tra la mafia e i potenti esattori Salvo fino ad allora esponenti rispettati della imprenditoria

siciliana, anche e soprattutto in sede politica. Ma questo Io abbiamo appreso molto tempo dopo e dopo molti altri processi.

Le dichiarazioni del primo cosiddetto pentito di mafia, Tommaso Buscetta, un racconto da dentro verbalizzato da Giovanni Falcone, aveva consentito di dare un nome alla mafia e ai suoi affiliati, Cosa Nostra e uomini d'onore, e di mandare a giudizio 464 imputati di diversi e talvolta atroci crimini. Tuttavia, tra le imputazioni non erano contestate né la corruzione né l'estorsione. L'omertà incombeva non solo all'interno delle cosche mafiose ma anche nell'imprenditoria e purtroppo, frequentemente, nelle stesse pubbliche istituzioni.

La contiguità citata nell'ordinanza di rinvio a giudizio si rivelava proprio per l'apertura di un orizzonte ignoto. In precedenza, qualcosa di ben più consistente e permanente: un sistema di potere politico, economico e criminale, volto a realizzare e garantire illecitamente un insieme di interessi e una impunità comuni, appunto, ai partecipi del sistema.

Sul piano legislativo i suoi caratteri salienti e ricorrenti erano e sono tuttora descritti nel reato di associazione di tipo mafioso introdotto dall'art. 416 bis; norma che per la prima volta veniva applicata in maniera consistente e diffusa in un'aula di giustizia. La novità legislativa era stata introdotta dal Parlamento dopo la strage di via Carini e proveniva dall'iniziativa del deputato Pio La Torre, anche lui, per questa ragione, assassinato dalla mafia. Una novità messa in luce in maniera molto chiara proprio nella sentenza della Corte di Cassazione del 31 gennaio del 1992.

Come ha sottolineato il Presidente Canzio, fino a quel momento la condanna per associazione a delinquere comune, l'art. 416, richiedeva la prova della realizzazione di un reato fine, che fosse il traffico di stupefacenti, o la rapina o altro reato, e oggi sono molteplici le figure di associazione a delinquere finalizzate al compimento di svariati obiettivi illeciti.

Secondo l'art. 416 bis è l'appartenenza al sodalizio criminale in sé che assume un disvalore penalmente rilevante, e che risulta provato, come detto nella citata sentenza della Corte di Cassazione, "anche indipendente dagli scopi specifici e dalla realizzazione di questi scopi specifici". La conseguenza è notevole sul piano della sanzione e indusse la stessa Corte ad attribuire ai capimafia della cosiddetta

Cupola la responsabilità per alcuni gravi delitti di stampo mafioso rinviando nuovamente a giudizio imputati che erano stati assolti in grado di appello.

Questa vicenda insieme legislativa e giurisprudenziale va richiamata poiché recenti pronunce sembrano non averne tenuto debitamente conto, specie quando l'associazione di tipo mafioso si costituisce e agisce al di fuori delle aree storicamente contrassegnate dalla presenza della mafia.

Ma vi è un altro aspetto, non strettamente processuale, che mi preme indicare in questa sede.

Trent'anni fa la società civile, o meglio una parte di essa, sia pure all'esterno dell'Aula verde aveva fatto sentire la sua voce e la piena solidarietà alla magistratura palermitana. Le associazioni antimafia, una in realtà, cioè il Coordinamento antimafia, non ebbero ingresso e la costituzione di parte civile fu respinta. Poi, negli anni seguenti la Corte di Cassazione ha riconosciuto la legittimazione degli enti e delle associazioni che statutariamente si prefiggono il contrasto alla criminalità organizzata di sostenere il proprio autonomo diritto al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all'azione socialmente nociva degli autori di reati di mafia si sono moltiplicate, forse perfino eccessivamente, e hanno dato un contributo apprezzabile alla lotta antimafia, dentro e fuori le aule giudiziarie. Perciò, In questo Convegno hanno pieno titolo a intervenire rappresentanti delle categorie economiche e della società civile che ho prima richiamato: Assolombarda e AddioPizzo, che ha dato, quest'ultima un impulso innanzitutto sociale e culturale e un sostegno concreto a coloro che hanno denunciato le estorsioni minacciate o subite dai capimafia o dai semplici affiliati nei vari rioni di Palermo e non soltanto lì.

Indubbiamente, dopo, e credo anche per effetto del maxiprocesso, si è verificata una crescita della coscienza collettiva. Lo stesso Parlamento, tendenzialmente pigro, sia pure in modo sussultorio e non sempre appropriato, è intervenuto. È stato introdotto, e modificato, l'articolo 416 ter, è stata prevista l'aggravante dell'art 7, norme le quali hanno consentito di completare un quadro legislativo di riferimento, che a parte qualche ulteriore innovazione sembra comunque idoneo a sorreggere un'indagine e un processo di mafia.

È un percorso che non può dirsi compiuto, beninteso,

l'articolazione delle tematiche che abbiamo proposto in questo convegno ne è la dimostrazione. Ma sono d'accordo con la Presidente Bindi quando sostiene, senza invocare nessun trionfalismo, che è bene evitare ogni tipo di svalutazione dei risultati che si sono conseguiti nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata negli anni trascorsi dall'ormai lontano 10 febbraio 1986.

Certo, la mafia è mutata, profondamente mutata, come ha segnalato il Procuratore Nazionale Antimafia, però non è mutata la sua pericolosità. Alla contiguità si è sostituita in molti preoccupanti casi la penetrazione all'interno delle istituzioni, specialmente delle istituzioni locali. Alla minaccia si è accompagnata la capacità di corrompere, e di questo si parlerà nel corso dei nostri lavori.

Sul piano territoriale si assiste, e ne danno conto le indagini di polizia giudiziaria e gli stessi processi, ad una diffusione pervasiva di fenomeni di natura o addirittura di esportazione mafiosa dal Centro al Nord del Paese. Accanto e spesso in complicità con Cosa Nostra si ritrovano una 'ndrangheta divenuta pressoché onnipresente; e la camorra anzi le camorre, la Sacra Corona Unita, la sempre rinascente Banda della Magliana.

In altri termini si registra un'espansione di tipo territoriale dell'associazione di tipo mafioso in ambienti e regioni che non sono più soltanto identificabili nelle terre d'origine di questo fenomeno. Pure se, per quanto riguarda specialmente la 'ndrangheta, le proprie radici territoriali rimangono forti, consistenti e influenti nell'attività criminale e rappresentano oggi un cancro devastante sul piano economico sociale e istituzionale.

Come e in che termini processuali e istituzionali possa e debba essere contrastato questo fenomeno è tra gli scopi fondamentali del Convegno, i cui atti saranno pubblicati per essere messi a disposizione di tutti coloro che lavorano in questo settore.

Ora tocca a me dare la parola a due protagonisti, ripeto non reduci, per ciò che hanno fatto dopo la stagione del maxiprocesso.

Concludo dicendo che già per Antonino Caponnetto, che conobbi in occasione del maxiprocesso come per Giuseppe Ayala e Piero Grasso, è nata e si è mantenuta un'amicizia nutrita in questi anni, a lungo, di valori condivisi e di condotte conseguenti all'impegno professionale e civile che ci ha fatto incontrare.